cndcec.CNDCEC.REGISTRO UFFICIALE.0006677.10-06-2011/h 12:05

ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO FRA IL MIUR E IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI STIPULATA AI SENSI DELL'ART.43 D.LGS. 28 GIUGNO 2005, N.139 E ART.6 D.M. 7 AGOSTO 2009,n . 143

l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, - di seguito denominata "Università", con sede a Bologna, via Zamboni 33, codice fiscale n. 80007010376, rappresentata del Rettore, Prof. Ivano Dionigi, nato a Pesaro il 20 febbraio 1948

E

l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna, di seguito denominato Ordine, con sede a Bologna, Via Farini, 14 40124 C.F. 91291870375, rappresentato dal suo legale rappresentante *pro tempore* Presidente, Dott. Gianfranco Tomassoli, nato a SAN LEO (PU) il 3/9/1943 ed elettivamente domiciliato per la carica presso l'Ordine.
insieme denominate "Parti"

Rep. n. 509/11
Rep. 1468-2011
Prot. 23372

VISTO

- il D.M. n. 270/2004 con cui è stata approvata la disciplina dei titoli rilasciati dalle Università e dei relativi Corsi di Studio;
- gli artt. 27 (Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative) e 92 (Sperimentazioni di nuove attività didattiche) del DPR 382/80 per cui le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale", e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";
- il DR 3 giugno 2009 N. 746 "Regolamento generale di ateneo per lo svolgimento delle attività di tirocinio dell'Università di Bologna" il

quale definisce, come tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato, il tirocinio previsto per l'abilitazione all'esercizio di talune professioni e che consente di realizzare una reale esperienza lavorativa parallelamente o successivamente al periodo di studio per la durata e gli obiettivi previsti in base allo specifico profilo professionale. Il tirocinio finalizzato all'accesso dell'Esame di Stato è regolato dalla specifica e speciale normativa di riferimento ferma restando la disciplina di cui al DR 746/09.

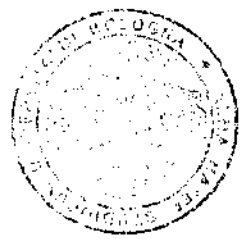

- i vigenti regolamenti per i tirocini dei Corsi di cui al presente accordo;
- l'art. 3 lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34 in cui si stabilisce che con il decreto legislativo che istituisce l'Albo unico devono essere definite le prove degli esami di stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;

- l'art 43 del D.lgs 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 6 agosto 2009, n. 143 "Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile" i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca ed il Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;
- l'art 46 del Dlgs 28 giugno 2005, n. 139, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'albo, il quale

dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

- l'art. 47 del Dlgs 28 giugno 2005, n. 139, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- l'art. 36, comma 3 del D.lgs 28 giugno 2005, n.139 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle Lauree specialistiche in Scienza dell'Economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze Economico-aziendali (84S) ora sostituite dalle lauree delle classi LM77 e LM56 ai sensi del DM 270/2004 e che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo - Esperti contabili – occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in Scienze economiche (28) ora sostituite dalle classi L18 – classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale e L 33 – classe delle lauree in scienze economiche ai sensi del DM 270/2004;

- l'art. 8 della direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede di esame;
- l'art. 4 del D. lgs. 27 gennaio 2010, n.. 39 di attuazione della direttiva 2006/46/CE, relativo alle materie di oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- la Convenzione quadro stipulata in data 13 ottobre 2010 in ottemperanza e ai fini di quanto in essi previsto del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 art. 43 e del D.M. 7 agosto 2009, n.143 tra il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

CONSIDERATO

- che le Parti concordano in merito:

- alla necessità di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione attraverso un percorso formativo di carattere integrato e quindi la necessità di creare un effettivo collegamento fra il contesto universitario e quello lavorativo professionale, attraverso un dialogo più intenso e costante tra mondo accademico e professione;
- alla necessità di definire una base minima per un percorso qualificante che dia a tutti gli interessati una indicazione sul livello ritenuto qualitativamente idoneo per lo svolgimento dell'attività professionale;
- alla necessità di coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva

2006/43/CE, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato;

- nonché alla necessità di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed esperto contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale (o specialistica);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

L'Università e l'Ordine, mediante il presente accordo attuativo, stabiliscono le condizioni che consentiranno ai possessori dei requisiti richiesti ed ivi indicati:

1. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
2. lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale;
3. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

ciò anche mediante la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

Art. 3 – Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Le Parti prendono atto che, a norma dell'art. 1 della Convenzione quadro citata in premesse, sono condizioni idonee ad attribuire il diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili l'aver conseguito una laurea triennale nelle classi di cui all'art. 36, comma 3, del d.lgs. 25 giugno 2005, n. 139 citato in premesse, all'esito di un corso di laurea nel quale siano stati acquisiti i sotto indicati crediti formativi universitari (CFU):

Settori scientifico-disciplinari	*Numero CFU*
SECS-P/07 – Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 – Finanza aziendale SECS-P/10 – Organizzazione aziendale SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 crediti

A tal fine per la Facoltà di Economia – Sede di Bologna l'Università indica nel Corso di laurea in Economia aziendale (CLEA) il corso di laurea triennale, appartenente alla classe L 18, che prevede l'acquisizione del numero di CFU nei settori scientifico-disciplinari sopra specificati.

Dal piano didattico del CLEA è garantita anche una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,

che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.

Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale.

Le Parti prendono atto che, a norma dell'art. 2 della Convenzione quadro citata in premesse, sono condizioni idonee ad attribuire il diritto di svolgere il tirocinio professionale durante il biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale:

1) l'aver conseguito una laurea triennale nelle classi di cui all'art. 36, comma 3, del d.lgs. 25 giugno 2005, n. 139 citato in premesse, oppure l'aver conseguito una laurea triennale in altra classe purché siano stati colmati i debiti formativi richiesti dall'ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui al successivo punto 2;
2) l'essere iscritto ad uno dei corsi di laurea specialistica o magistrale delle classi di cui all'art. 36, comma 3, del d.lgs. 25 giugno 2005, n. 139 citato in premesse, il cui ordinamento didattico indichi espressamente fra gli obiettivi formativi la qualificazione professionale del "dottore commercialista";
3) l'aver inserito nel piano di studi del corso di laurea specialistica o magistrale i sotto indicati crediti formativi universitari (CFU):

Settori scientifico-disciplinari	*Numero CFU*
SECS-P/07 – Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 - Finanza aziendale SECS-P/10 – Organizzazione aziendale SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti

IUS/04 – Diritto commerciale IUS/05 – Diritto dell'economia IUS/12 – Diritto tributario IUS/15 – Diritto processuale civile IUS/17 – Diritto penale	Almeno 21 crediti

Ai fini di quanto sopra per la Facoltà di Economia – Sede di Bologna l'Università indica nel Corso di laurea magistrale in Economia e professione (CLAMEP) il corso di laurea magistrale, appartenente alla classe LM 77, che prevede l'acquisizione del numero di CFU nei settori scientifico-disciplinari sopra specificati ed il cui ordinamento indica espressamente fra gli obiettivi formativi la qualificazione professionale del "dottore commercialista".

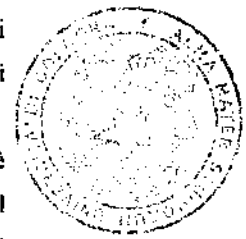

Dal piano didattico del CLAMEP e dai requisiti per l'accesso è garantita anche una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti. Tale specifica formazione è comunque assicurata nel complesso dei CFU di cui alle tabelle esposte al comma 1 dell'articolo 3 e al punto 3) del presente articolo, relative rispettivamente alla laurea triennale e alla laurea magistrale.

Le Parti prendono atto che, a norma dell'art. 2 della Convenzione quadro citata in premesse, parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta al punto 3) del presente articolo possono essere acquisiti nel corso di laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta al comma 1 dell'art. 3 della presente convenzione.

Le Parti prendono atto che, a norma dell'art. 2 della Convenzione quadro citata in premesse, qualora i CFU di cui alla tabella esposta al comma 1 dell'art. 3 della presente convenzione non siano stati conseguiti nel percorso di laurea triennale, i relativi debiti formativi devono essere recuperati prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della

laurea magistrale. A tal fine il Corso di laurea magistrale in Economia e professione (CLAMEP) prevede come requisiti per l'accesso l'avvenuto conseguimento almeno del numero dei CFU nei settori scientifico-disciplinari specificati nella tabella esposta al comma 1 dell'art. 3 della presente convenzione. Gli studenti in possesso di una laurea di primo ciclo appartenente a classe diversa dalla L-18 e dalla L-33 ovvero appartenente alla medesima classe ma con diverso ordinamento, dovranno acquisire i requisiti per l'accesso al Corso di laurea magistrale in Economia e professione (CLAMEP) mediante l'iscrizione a "singole attività formative ex art. 33 del Regolamento didattico di Ateneo". L'iscrizione a tali attività dovrà avvenire nell'osservanza delle norme e nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti di Ateneo nonché, in particolare, delle norme in materia di iscrizione a singole attività formative all'interno di corsi a numero programmato.

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, sarà riconosciuto quale tirocinio professionale quello svolto durante il biennio di durata del corso di laurea magistrale – anche sotto forma di tirocini curriculari inclusi nei piani di studio – presso un dottore commercialista o ragioniere commercialista per una durata complessiva non inferiore a 1000 ore ovvero, sotto la sorveglianza diretta di un professionista iscritto nella sezione A dell'Albo, attraverso enti o istituzioni deputati allo svolgimento di attività formativo-professionali promosse o coordinate dall'Ordine, anche mediante ricerche e studi finalizzati alla predisposizione di tesi di laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione.

Il tirocinio professionale può rappresentare il contenuto di tirocini curriculari inclusi nei piani di studio del CLAMEP. Il suo svolgimento è disciplinato da apposita convenzione tra l'Università e l'Ordine ovvero altro ente o istituzione a ciò preposti ovvero singoli professionisti non appartenenti all'Ordine di Bologna. Tale convenzione stabilisce le modalità di nomina di

un referente organizzativo rispettivamente per l'Università e per l'Ordine. A tale convenzione è inoltre allegato l'elenco degli studi professionali interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere. La valutazione ai fini del percorso formativo magistrale dell'attività di tirocinio curricolare è fatta dai competenti organi dell'Università sulla base delle attestazioni apposte dal professionista sul libretto di tirocinio rilasciato dall'Università. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio alla conclusione dell'attività di tirocinio curriculare svolta durante il biennio del corso di laurea. Egli può anche assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea magistrale.

In ogni caso la verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio professionale spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.

Il periodo trascorso all'estero dallo studente per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università (e in particolare dalla facoltà di Economia – Sede di Bologna) non determina la sospensione del tirocinio.

Le Parti riconoscono che, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, dopo il conseguimento della laurea magistrale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3, del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio dovrà essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto da almeno cinque anni nella sezione A dell'Albo.

Art. 5 – Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Sato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Le Parti prendono atto che, a norma dell'art. 3 della Convenzione quadro citata in premesse, è condizione idonea ad attribuire il diritto

all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili l'aver conseguito la laurea magistrale all'esito di un corso di studi che soddisfi le condizioni previste dall'art. 4 della presente convenzione. A tal fine per la Facoltà di Economia – Sede di Bologna l'Università indica tale corso di studi nel Corso di laurea magistrale in Economia e professione (CLAMEP).

Art. 6 – Accertamento dei requisiti.

Le Parti concordano che le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente accordo si intendono verificate mediante la presentazione all'Ordine, da parte dei soggetti interessati, rispettivamente dei seguenti documenti:

- Certificato di Laurea in Economia aziendale – Facoltà di Economia sede di Bologna;
- Certificato di iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Economia e professione - Facoltà di Economia sede di Bologna;
- Certificato di Laurea Magistrale in Economia e professione – Facoltà di Economia sede di Bologna.

Il Preside della Facoltà di Economia – Sede di Bologna comunicherà all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna ogni variazione dei regolamenti didattici dei Corso di laurea convenzionati che incida sui requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente accordo.

Fermo restando quando stabilito al comma precedente, in attuazione della Convenzione quadro, parte finale delle premesse, qualora l'ordine provinciale di riferimento del soggetto interessato all'accertamento dei requisiti sia diverso da quello di Bologna, sarà compito della Facoltà informare l'Ordine in questione mediante comunicazione scritta contenente gli estremi del presente accordo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 9, del presente accordo, la verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio professionale spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.

Articolo 7 – Utilizzo del Marchio

L'utilizzo del marchio dell'Alma Mater Studiorum in qualunque forma e per qualunque attività connessa al presente accordo dovrà essere necessariamente approvato preventivamente da parte dei competenti Organi di Ateneo a fronte di apposita e specifica richiesta.

Articolo 8 – Trattamento dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione del presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Articolo 9 – Ambito di applicazione e Durata

Il presente accordo avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, sarà applicabile per gli studenti immatricolati a partire dall'a.a. 2010/2011 e potrà essere aggiornato in itinere previa delibera dei rispettivi organi competenti.

In particolare l'Università di Bologna potrà individuare ulteriori corsi di Laurea e Laurea Magistrale idonei ai fini di cui all'art. 2 del presente accordo. In tal caso esso verrà aggiornato con apposito atto integrativo da stipularsi fra le Parti e che verrà unito al presente accordo a formare un unico atto.

Il presente accordo potrà inoltre essere espressamente rinnovato, alle stesse condizioni, per un uguale periodo di tempo, mediante scambio di note fra le Parti.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente accordo si rinvia a quanto contenuto nella Convenzione quadro fra MIUR e Consiglio Nazionale.

Articolo 10 – Spese di registrazione

Il presente accordo è assoggettata alle norme sul bollo di cui al DPR 642/1972.

E' inoltre soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa parte II del DPR 26/4/86/131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Articolo 11 – Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente accordo, sarà composta in via amichevole ed, in caso di insuccesso, sarà competente il foro di Bologna.

Bologna, 24 MAG. 2011

Per l'Università di Bologna

Il Rettore (Prof. Ivano Dionigi) _____

Per l'Ordine dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili di Bologna

Il Presidente (Dott. Gianfraco Tomassoli) _____

Sirni Valerio

Da: Daniela- Ordine Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna [daniela@dottcomm.bo.it]
Inviato: giovedì 9 giugno 2011 9.31
A: prontordini@commercialisti.it
Oggetto: Tirocinio Professionale- Accordo fra Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna e Università di Bologna
Allegati: Accordo Attuativo Commercialisti BO.pdf

Si inoltra quanto in allegato per opportuna conoscenza.

Cordiali saluti.

Daniela Stanzani

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Farini 14
40124 Bologna
Tel. 051/264612 Fax 051/230136
E-mail: daniela@dottcomm.bo.it

"Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ed e' destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e' avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e'severamente proibito, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale"

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.